



Oggetto: procedura aperta per la fornitura, in noleggio, di durata quinquennale, di n.2 sistemi per tomografia computerizzata di tipo multistrato, di ultima generazione, a rotazione continua e scansione volumetrica, a doppia energia con un numero di strati effettivi per rotazione completa non inferiore a 128, completi di hardware, software ed accessori a corredo. Chiarimenti

In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:

1) “Art. 22 Fatturazione e Pagamenti - Allegato 7 Schema di contratto – punto 1. L’impresa aggiudicataria è tenuta alla fatturazione elettronica del corrispettivo con cadenza mensile fermo restando l’ultima mensilità.....”

- La fatturazione con cadenza mensile sarà anticipata o posticipata?
- Cosa si intende per fermo restando l’ultima mensilità?

1) La fatturazione sarà mensile posticipata, in quanto in base a Regolamenti interni sul “ciclo passivo” il pagamento delle fatture avverrà solo dopo la compilazione del CVC (Certificato di verifica di conformità) relativamente alla corretta esecuzione del servizio svolto che sarà firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal R.U.P.

2) Considerato il dispositivo dell’art. 5 punto 8 dell’allegato 7 Schema di contratto “Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi”, esso va inteso sempre in correlazione agli artt. 107 e 108 del D.Lgs 50/2016 e quindi è fatto salvo il disposto normativo ex art. 107 comma 6 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1.”?

2) Si applicherà la normativa vigente.

3) Inoltre, laddove dell’art. 5 punto 10 dell’allegato 7 Schema di contratto recita “Il Fornitore prende atto ed accetta che il servizio oggetto del Contratto dovrà essere prestato con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o diminuzione, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”, tale disposizione inerisce all’art. 106 comma 12 “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”?



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA
SCUOLA MEDICA SALERNITANA

3) Si conferma che sarà applicato quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che recita testualmente *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Salerno li 10.08.2018

D'ordine del R.U.P.
Antonio S. Russo